

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Premessa

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano ad ogni contratto stipulato tra l'Acquirente e il Fornitore, effettuato in base ad ordini d'acquisto dell'Acquirente. Condizioni differenti dalle presenti, che vengano allegare, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno valore se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto dall'Acquirente.

1.2. Ogni ordine implica il richiamo alle specifiche tecniche dell'Acquirente in vigore per i Prodotti oggetto dell'ordine. L'accettazione dell'ordine comporta quindi la piena ed incondizionata accettazione di tutte le specifiche tecniche che vengono pertanto a formare parte integrante del contratto di vendita.

2. Conferma d'ordine – Prezzi

2.1. Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'ordine inviandogli una conferma per via telematica attraverso il sistema Supplier Network Collaboration (SNC) entro ma non oltre 5 giorni dal suo ricevimento. Se il Fornitore non dispone di tale sistema, dovrà inviare la conferma per iscritto o attraverso sistema telematico alternativo a quello adottato dall'Acquirente. Il contratto si intende concluso con il ricevimento di tale conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di conferma, il contratto si considera concluso – e sottoposto alle presenti Condizioni Generali – se, avendo il Fornitore dato corso alla fornitura, l'Acquirente accetta i Prodotti consegnatigli dal Fornitore.

2.2. I prezzi indicati o richiamati nell'ordine sono fissi e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono inclusivi del relativo imballo per la spedizione secondo le istruzioni dell'Acquirente.

3. Fatturazione

3.1. Le fatture relative ai Prodotti saranno emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna dei relativi Prodotti e dovranno essere relative ad ogni singolo ordine; inoltre dovranno indicare il numero dell'ordine, il codice articolo del materiale, il numero di bolla di consegna, la quantità e la descrizione della merce, il prezzo unitario, il prezzo totale, l'IVA, il codice del Fornitore, la resa concordata, l'origine della merce (preferenziale e non preferenziale) e il codice doganale (almeno i primi 4 digit). In caso contrario l'Acquirente avrà il diritto di non accettare la consegna della merce.

3.2. Le fatture riguardanti forniture nelle quali siano stati riscontrati Prodotti non conformi non saranno poste in pagamento fino a quando tali Prodotti non saranno stati reintegrati. Pertanto ogni spesa derivante dal ritiro di tratte, effetti o ricevute bancarie non sarà rimborsata dall'Acquirente.

4. Luogo, documenti e termini di consegna

4.1. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati presso il magazzino dell'Acquirente alle date e nelle località di consegna specificate nell'ordine di acquisto. I termini convenuti per la consegna sono tassativi. Sono perciò da escludersi, oltre a ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia richiesto dall'Acquirente.

4.2. I Prodotti dovranno essere accompagnati dalla bolla di consegna (una per ogni singolo ordine) con l'indicazione dettagliata di: numero d'ordine, codice materiale e descrizione, unità di misura, quantità, numero di colli, numero di confezioni per articolo, peso e origine della merce.

4.3. Fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualunque unità di Prodotti rispetto alle date previste nell'ordine, l'Acquirente avrà il diritto di:

a) addebitare al Fornitore una penale che non potrà essere inferiore alla aliquota prevista dalle norme vigenti per i casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali;

b) ferma restando la penale di cui al punto a), considerare risolto di diritto il contratto per inadempimento del Fornitore se il ritardo supererà otto giorni.

4.4. L'Acquirente potrà rinviare al Fornitore, a spese del Fornitore stesso, qualsiasi unità di Prodotto consegnata in anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'ordine, dovendosi considerare tali Prodotti come non consegnati. Ove invece l'Acquirente decida di accettare la consegna anticipata, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna convenuta.

4.5. Al momento della consegna, i Prodotti dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria a garantirne la conformità alle vigenti direttive e/o regolamenti nazionali ed internazionali applicabili.

5. Imballi

5.1. Il Fornitore dovrà assicurare che gli imballi siano adatti ai Prodotti forniti e tali da garantire che gli stessi Prodotti arrivino integri presso il magazzino dell'Acquirente.

5.2. Gli imballi dovranno essere identificati attraverso etichetta idonea a consentirne la lettura presso le aree di ricezione automatica dell'Acquirente (es. DATAMATRIX).

5.3. L'etichetta dovrà essere conforme a quanto specificato nel manuale 0.20.02 dell'Acquirente e successivi aggiornamenti, disponibile per la consultazione e la stampa sul sito www.zoppasindustries.com.

5.4. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di applicare l'etichetta di tipo DATAMATRIX secondo le indicazioni richieste dall'Acquirente, l'etichetta utilizzata dovrà riportare: il nome del Fornitore, il peso netto della merce, la quantità e il numero colli, il codice del materiale dell'Acquirente e il numero di lotto produttivo, il numero di ordine dell'Acquirente.

6. Accettazione della fornitura

6.1. Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti eseguiti a perfetta regola d'arte, privi di difetti e conformi alle specifiche tecniche e alla normativa applicabile vigente.

6.2. L'Acquirente ha il diritto di ispezionare i Prodotti ordinati e di respingere la merce non conforme e/o fornita in eccedenza e di restituirla in porto assegnato.

6.3. Fatto salvo il diritto dell'Acquirente di annullare in tutto o in parte l'ordine, in caso di mancata accettazione di Prodotti i lotti o le unità respinte saranno sostituiti a spese del Fornitore entro sette (7) giorni dalla comunicazione di non accettazione dell'Acquirente e contestuale richiesta di sostituzione.

6.4. In caso di Prodotti non conformi, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno, l'Acquirente potrà a sua scelta chiedere:

a) la sostituzione gratuita dei Prodotti difettosi con Prodotti conformi, ovvero b) la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo versato.

6.5. Qualora sui Prodotti non conformi si rendessero necessarie lavorazioni supplementari e/o l'utilizzo di manodopera onde permetterle l'impiego, saranno a carico del Fornitore i relativi costi sostenuti dall'Acquirente.

7. Garanzia

7.1. La garanzia prestata dal Fornitore ha una durata di trenta (30) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, salvo patto contrario scritto.

7.2. Il Fornitore effettuerà, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta dell'Acquirente, la sostituzione o la riparazione gratuita dei Prodotti affetti da vizi o difetti presso l'Acquirente o presso il Cliente di questi.

7.3. Qualora i Prodotti forniti siano impiegati in processi produttivi dell'Acquirente, il Fornitore garantirà anche il rimpiazzo delle unità di Prodotti non conformi che risultino

non dovuti al processo di produzione dell'Acquirente. Le unità sostituite o riparate beneficeranno dello stesso termine di garanzia dei Prodotti sostituiti o riparati.

8. Modifiche del processo produttivo

8.1. Poiché l'ordine d'acquisto presuppone la preventiva omologazione del Fornitore e del suo processo produttivo, il Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo e per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di modificare il processo produttivo e/o spostare il luogo di fabbricazione del Prodotto e/o materiali e/o subfornitori e/o pregetto.

8.2. Il Fornitore dovrà ottenere l'approvazione scritta dell'Acquirente prima di procedere alle modifiche ed effettuare la fornitura del Prodotto frutto della nuova fabbricazione.

8.3. L'Acquirente avrà quindi il diritto di omologare il Prodotto prima che esso venga fabbricato e venduto con il nuovo processo e/o nel nuovo luogo.

9. Preserie per omologazione

9.1. Al fine di poter avviare la procedura di omologazione da parte dell'Acquirente e dare pertanto il benestare all'acquisto e all'utilizzo del Prodotto nel proprio processo produttivo, la prima fornitura di un nuovo Prodotto deve essere costituita dalla presentazione di un lotto di Prodotto fabbricato con attrezzatura definitiva di produzione (preserie), opportunamente identificato e dotato di un rapporto che contenga i rilievi effettuati dal Fornitore per attestare la conformità del Prodotto e la sua conformità alla normativa vigente applicabile.

9.2. Nel caso di Prodotti eseguiti su progetto del Fornitore per i quali l'Acquirente si limiti ad emettere il solo disegno d'ingombro (oltre ad eventuale capitolato specifico), il Fornitore, quando sia specificatamente richiesto dall'Acquirente, dovrà presentare, unitamente a quanto sopra precisato, anche i disegni relativi ai singoli particolari o altri documenti inerenti; di tale documentazione dovrà curarne il tempestivo aggiornamento qualora, nel corso della eventuale fornitura, al Prodotto omologato vengano apportate delle modifiche, anticipatamente approvate dall'Acquirente.

10. Proprietà industriale e intellettuale

10.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

11. Documentazione tecnica – Attrezzature – Stampi

11.1. Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la documentazione tecnica ricevuta dall'Acquirente, procedere all'aggiornamento dei documenti interni utilizzati nella sua organizzazione o presso eventuali sub-fornitori e garantire che i suddetti documenti siano disponibili al tempo e nel luogo in cui si effettuano la produzione e i controlli della qualità evitando inoltre che vengano utilizzati documenti obsoleti.

11.2. Il Fornitore dovrà conservare con scrupolosa attenzione e riservatezza la documentazione tecnica, i campioni e/o altro materiale ricevuto dall'Acquirente e a restituirli qualora l'Acquirente ne faccia richiesta. E' fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con l'Acquirente.

11.3. Il Fornitore dovrà mantenere un'adeguata registrazione dei risultati delle prove, dei controlli e dei collaudi relativi sia alla propria produzione che a quella degli eventuali subfornitori, da esibire su richiesta della Qualità dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà conservare la registrazione dei risultati per una durata non inferiore ai termini previsti dalla normativa concernente la responsabilità del Produttore.

11.4. In ogni caso il Fornitore dovrà conservare tutta la documentazione prescritta anche per una maggior durata dal momento in cui si apra un contenzioso, in via giudiziale o via stragiudiziale, e sino alla conclusione del medesimo.

11.5. Il Fornitore dovrà provvedere all'identificazione e alla manutenzione degli stampi, delle attrezzature o di quant'altro di proprietà dell'Acquirente eventualmente in suo possesso nonché ad assicurarli contro furto e incendio, a propria cura e spese. Alla cessazione del rapporto di fornitura o comunque a semplice richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà restituire gli stampi e le attrezzature funzionanti e completi di tutte le loro parti.

11.6. Le attrezzature approntate insieme dal Fornitore e dall'Acquirente dovranno essere utilizzate e conservate dal Fornitore con la massima cura e non potranno essere modificate, distrutte e/o utilizzate da terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In ogni caso il Fornitore sarà chiamato a rispondere di ogni danno cagionato dalla mancata disponibilità e/o distruzione di dette attrezzature.

11.7. Qualora durante l'uso dovessero verificarsi anomalie, la cui eliminazione richieda una manutenzione straordinaria, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente, allo scopo di ricevere le istruzioni sui provvedimenti da adottare (eventuali danneggiamenti/rotture saranno ad esclusivo carico del Fornitore).

12. Impegno di riservatezza

12.1. Tutte le informazioni e i dati che verranno a conoscenza del Fornitore, esclusi soltanto quelli che appartengono al pubblico dominio, sono da considerare soggetti all'obbligo di segretezza e riservatezza e, pertanto, il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi.

13. Codice Etico

13.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità amministrativa delle società e dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Acquirente, disponibile per la consultazione e la stampa sul sito www.zoppasindustries.com e che deve ritenersi parte integrante delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

13.2. L'insosservanza del Fornitore alle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legitimerà l'Acquirente a risolvere il rapporto con effetto immediato.

14. Foro competente – Legge applicabile

14.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed i correlativi contratti conclusi in applicazione delle stesse, sono disciplinati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna dell'11.4.1980) e per le questioni non rientranti sotto la sua disciplina, dai principi di diritto generalmente riconosciuti nel commercio internazionale applicabili ai contratti internazionali di vendita.

14.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso, restando inteso che l'Acquirente sarà in ogni caso legittimato ad agire nei confronti del Fornitore davanti a qualsiasi altra giurisdizione competente.

15. Visite presso il fornitore

15.1. L'Acquirente si riserva la facoltà di visitare, previo preavviso ed insieme ai propri Clienti nonché alle Autorità governative, lo stabilimento del Fornitore allo scopo di valutarne l'organizzazione (impianti, manodopera, accettazione materiali, processi di lavorazione, collaudo, spedizione, ecc.).

16. Divieto di pubblicità

16.1. La pubblicità di qualsivoglia genere e specie, che faccia riferimento a forniture effettuate all'Acquirente deve essere autorizzata espressamente dallo stesso.